

Adottato con deliberazione C.C. nr. 38 del 12.06.1991 e successiva nr. 82 del 25.10.1991
Modificato con deliberazione C.C. nr. 9 del 13.03.1995 e successiva nr. 40 del 15.06.1995
Modificato con deliberazione C.C. nr. 19 del 07.06.2001
Modificato con deliberazione C.C. nr. 22 del 30.06.2001
Modificato con deliberazione C.C. nr. 27 del 06.07.2001 e successiva nr. 37 del 05.10.2001.
Modificato con deliberazione C.C. nr.3 del 10.01.2013 e successiva nr.11 del 17.01.2013

COMUNE DI MORTEGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

STATUTO COMUNALE

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 – principi fondamentali.

1. Il Comune di Mortegliano è ente autonomo locale con rappresentatività generale della sua comunità secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato; esso è parte integrante dell'Unione Europea identificandosi nei valori di libertà, giustizia e solidarietà, ripudia ogni forma di razzismo e violenza, riconosce nella pace un diritto fondamentale della popolazione e dei popoli, apprezza il senso di responsabilità individuale e sociale, onora la dignità del lavoro e lo spirito di iniziativa nella cultura, nelle arti e nelle scienze, salvaguarda e migliora l'ambiente e la natura del territorio, in un processo di rinnovamento e sviluppo che

tenga conto dell'identità originaria e dei caratteri distintivi propri della società civile e religiosa che lo compone.

2. Il Comune rappresenta la Comunità di Mortegliano, Lavariano, Chiasiellis (in lingua friulana Morteian, Lavarian, Cjasielis), curandone gli interessi e promovendone lo sviluppo.
3. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune.

Art.2 – Finalità e funzioni.

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo come fondamentali il rispetto della dignità della persona ed il valore della solidarietà.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e delle libere forme associative.
3. Il Comune ispira la propria azione di governo ai seguenti criteri e principi:
 - a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali garantendo altresì pari opportunità tra uomo e donna.
 - b) attuazione di principi fissati nello Statuto del contribuente a tutela del cittadino e con garanzia della correttezza dell'Azione Amministrativa.
 - c) promozione dell'iniziativa economica, pubblica e privata, riconoscendo la funzione sociale;
 - d) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona valorizzando l'attività delle organizzazioni di volontariato e di quei gruppi aventi rilevanza ed utilità sociali; promozione delle forme di partecipazione alla vita pubblica locale, dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - e) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nonché valorizzazione del patrimonio linguistico culturale presente nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - f) promozione e sviluppo dell'attività agricola, artigianale commerciale ed industriale come patrimonio economico, sociale e culturale essenziale per la crescita della società locale.
4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento e sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.-

Art.3 – Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi della partecipazione democratica e dell'apporto delle formazioni sociali, economiche sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e degli Imprenditori maggiormente rappresentative devono essere consultate in caso di adozione di atti comunali, di carattere generale, che abbiano incidenza sull'esercizio dell'attività svolta dalle categorie da loro rappresentate.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.
5. Il Comune promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico-artistico, ambientale ed archeologico; favorisce gemellaggi ed incontri con enti territoriali e istituzioni che condividono i medesimi principi fondamentali.

Art.4 – Territorio e sede comunale.

1. Il territorio del Comune è costituito da Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, quali entità storicamente riconosciute.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 29,9 ed è confinante con i Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine, Bicinicco, Castions di Strada, Talmassons e Lestizza.
3. Il Palazzo Municipale, sede del Comune, è ubicato a Mortegliano, che è il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della ubicazione della sede comunale può essere disposta dalla Giunta previa consultazione popolare.

Art.5 – Stemma, Gonfalone e Vessillo.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Mortegliano e con lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo dd.1.3.1939 e successive modifiche.
2. Nelle cerimonie ufficiali, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale, così descritto nella vista di fronte: drappo bipartito terminante con tre punte, di colore rosso porpora a destra e bianco avorio a sinistra, recante al centro riprodotto lo stemma sormontato dalla scritta Comune di Mortegliano ed ornato di ricami dorati; i cordoni e le frange sono dorati.
3. Il Vessillo è costituito da drappo bipartito di colore rosso porpora e bianco avorio, con quest'ultimo rivolto verso l'asta.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art.6 – Lingua e tutela delle minoranze.

1. Il Comune riconosce quale valore fondamentale il rispetto del pluralismo linguistico, espressivo, culturale ed etnico.
2. Nei rapporti con la pubblica Amministrazione il Comune favorisce un'adeguata assistenza a coloro che non siano in grado di esprimersi in lingua italiana.
Negli atti, nelle manifestazioni e durante lo svolgimento di compiti istituzionali, l'uso di lingue diverse dall'italiano è consentito nei modi previsti dalla legge.
3. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana riconoscendone la specialità e promuovendone l'uso, la diffusione e lo studio.
L'uso della lingua friulana durante le riunioni degli organi elettivi, delle commissioni sarà disciplinato nell'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale .

TITOLO SECONDO
ORDINAMENTO DEL COMUNE
ORGANI DEL COMUNE

Art.7 – Organi.

Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la giunta comunale ed il Sindaco. La disciplina della loro composizione, elezione e della loro rimozione è riservata alla legge.

Art.8 – Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità della legge ha autonomia organizzativa e funzionale il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà civile.

Art.9 – I consiglieri comunali.

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa delibera consiliare.
2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità e non hanno vincolo di mandato.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare: in tale ultimo caso dovrà essere fatta espressa dichiarazione da inserirsi nel verbale della seduta stessa.
4. Esse sono comunque irrevocabili sin dal momento della loro presentazione o dichiarazione, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata la delibera di surrogazione: questa deve essere adottata entro dieci giorni dalla data delle dimissioni.
5. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto (art.45, comma 1, D.Lgs.267/2000).-

Art.10 – Diritti e doveri dei consiglieri.

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa, di controllo, di visione degli atti dei consiglieri sono disciplinate dal Regolamento del consiglio comunale.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
2. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.-
3. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
4. I consiglieri che senza giustificato motivo scritto non intervengano a quattro sedute consecutive decadono dal consiglio o dalla commissione.
5. Il consiglio Comunale, prima di deliberare la decadenza, notifica l'addebito al consigliere assegnandogli 10 giorni di tempo per la formulazione di controdeduzioni. Nei 10 giorni successivi l'organo consiliare si pronuncia definitivamente.

Art.11 – Gruppi consiliari.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari anche non corrispondenti alla lista nella quale sono stati eletti designando ognuno il proprio capogruppo.
2. Il Regolamento comunale prevede il numero minimo di consiglieri per la costituzione dei gruppi; può inoltre prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni, nonché l'individuazione e l'uso di idonei locali per le riunioni dei gruppi di maggioranza e di minoranza.

Art.12- Primi adempimenti del Consiglio.

1. La Prima seduta del consiglio è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione ed è presieduta dal Sindaco neoeletto
2. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di eleggibilità e compatibilità di tutti gli eletti.
3. Il Sindaco comunica la nomina del Vice-Sindaco e degli altri componenti la giunta.

Art.13 – Linee programmatiche .

1. Entro novanta giorni dalla Convalida degli Eletti il Sindaco presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, la cui approvazione deve avvenire con voto palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente.
2. Il Sindaco, in occasione della discussione del bilancio preventivo, presenta annualmente al consiglio un documento di adeguamento del programma, con l'indicazione delle azioni e dei progetti da realizzarsi in corso d'anno.
3. I gruppi consiliari possono partecipare alla definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, modifiche e adeguamenti, mediante emendamenti da presentare per iscritto nei termini previsti nel regolamento del Consiglio comunale.
4. Alle linee come approvate deve attenersi l'attività del Consiglio stesso, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
5. Il documento contenente le linee programmatiche è pubblicato e messo a disposizione di ogni richiedente. La verifica del loro grado di attuazione avviene in concomitanza della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, adempimento previsto dalle norme di contabilità entro il 30 settembre di ogni anno.

Art.14 – Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le commissioni la cui durata coincide con il mandato elettorale del Consiglio e svolgono attività consultiva nell'ambito di attribuiti settori di competenza al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo consiliare in sede deliberante.
3. Sono temporanee le commissioni che svolgono attività consultiva istituite per l'esame di argomenti specifici individuati dal Consiglio Comunale da svolgere in un arco determinato di tempo.
4. Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle singole commissioni secondo un sistema di rappresentanza plurima, nel rispetto del principio di proporzionalità. La nomina del presidente delle commissioni è riservata al consiglio comunale.
5. Il Consiglio Comunale può istituire apposite commissioni di controllo di particolari settori dell'attività amministrativa attribuendone la presidenza alle minoranze secondo la loro indicazione.
6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni volta che questi lo richiedano.

Art.15 - Commissione di indagine.

1. Il Consiglio può inoltre istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, precisandone il fine, l'ambito di attività e la eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni competenti nelle materie oggetto dell'indagine.
2. La Commissione è composta da tre consiglieri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, eletti con voto segreto limitato ad un nominativo;
3. La nomina del presidente della commissione d'indagine è riservata al Consiglio Comunale.
4. La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione di chiunque sia coinvolto nelle questioni esaminate.
5. L'attività della commissione dovrà concludersi in un tempo massimo di trenta giorni ed al suo termine dovrà essere presentata una relazione sull'attività svolta con le eventuali proposte migliorative o risolutive per i problemi individuati.-

Art.16 – Giunta Comunale - composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sei.
2. Il Sindaco nomina gli assessori, tra cui il vice sindaco, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Non più di nr. 2 Assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere oltre che di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. Non possono inoltre contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado.
5. Il Sindaco con provvedimento formale, motivato, può revocare uno o più assessori.
6. Le dimissioni di un assessore vanno presentate al sindaco che entro 5 giorni ne darà comunicazione ai capigruppo; esse sono irrevocabili ed efficaci dal momento della loro presentazione.
7. Alla sostituzione degli assessori revocati, decaduti o dimissionari provvede il sindaco entro 10 giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art.17 – Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e/o dagli uffici competenti.
2. Tutte le delibere della Giunta sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, resi in modo palese ad eccezione delle delibere riguardanti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata su apprezzamenti personali.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Vi possono partecipare, senza diritto di voto, su determinazione del Sindaco, i responsabili delle unità organizzative, i consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli assessori oltre il Sindaco. Alle sedute partecipa il segretario comunale o, in sua assenza, il vicesegretario.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.-

Art.18 – competenze della Giunta.

1. La Giunta è l'Organo di governo cui compete ogni atto di gestione politica e amministrativa dell'ente che, oltre i casi espressamente previsti per legge, non rientri nelle competenze del Consiglio comunale, del Sindaco, del Segretario/ direttore generale e dei responsabili degli uffici.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
4. Esercita le proprie competenze, oltre che con atti deliberativi, con l'emanazione di direttive collegiali, ovvero del singolo assessore, aventi carattere politico discrezionale per la concreta attuazione dell'azione amministrativa demandata agli organi tecnici.

Art.19 – Sindaco.

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, stato giuridico e cessazione dalla carica;
2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli organi collegiali, degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione connessi all'ufficio.

Art.20 - Rappresentanza legale.

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. La rappresentanza legale può essere esercitata a mezzo di delega.
2. La delega può essere rilasciata, per tutto il tempo del mandato o per durata diversa, a ciascun assessore per il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico – istituzionale.
3. l'esercizio della rappresentanza è inoltre attribuibile a ciascun responsabile dei servizi- secondo il criterio della competenza - per il compimento di atti, oltre quelli già attribuiti di gestione tecnica , finanziaria , amministrativa di cui all'Art.107, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 267 /2000 ,che non abbiano contenuto politico-istituzionale . La delega ai responsabili, in via generale o specifica, può comprendere:
la rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

Art.21 – Attribuzioni di amministrazione.

1. Al Sindaco, oltre alle attribuzioni in materia prevista da disposizioni di legge e regolamentari competono:
 - a) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
 - b) la sospensione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - c) le direttive generali al Segretario Comunale per l'azione e gestione amministrativa, con le relative priorità;
 - d) la rappresentanza dell'ente in manifestazioni pubbliche, comunali e sovracomunali e nelle assemblee dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il comune è parte;
 - e) la sottoscrizione di atti relativi alla costituzione (modifica, cessazione) di consorzi, convenzioni intercomunali, statuti e atti costitutivi di società, associazioni e fondazioni;
 - f) la costituzione in giudizio dell'Ente;
 - g) i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
 - h) L'attribuzione, ove sia necessario in relazione alla struttura organica, di incarichi con funzioni dirigenziali per la cura di particolari settori dell'attività comunale che richiedano specifica specializzazione tecnica, a qualificati dipendenti della P.A. o professionisti esterni di comprovata esperienza tecnica. Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri, limiti e le modalità di conferimento degli incarichi in argomento.

Art.22 – Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - a) promuove direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - b) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

- c) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.-
- e) vigila direttamente sugli operatori e sul servizio dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art.23 - Attribuzioni di organizzazione.

Al sindaco competono poteri dispositivi in ordine alla convocazione e funzionamento del Consiglio comunale, della Giunta, della conferenza dei capigruppo consiliari, degli organismi pubblici di partecipazione popolare secondo le modalità della corrispondente disciplina regolamentare.

Art.24 – Vice Sindaco.

1. Il Vice/Sindaco, scelto fra i componenti la Giunta Municipale, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito temporaneamente o sospeso nell'esercizio della funzione ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.vo nr. 267/2000.
2. Quando il Vice/Sindaco è temporaneamente assente o impedito, il Sindaco provvede alla sostituzione con un altro Assessore.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice/Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. Nel caso in cui il Vice/Sindaco sia esterno al Consiglio Comunale non potrà presiedere il Consiglio Comunale che verrà presieduto dal Consigliere Anziano.

TITOLO TERZO

ORGANI AMMINISTRATIVI ED UFFICI

CAPO PRIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.25 - Principi fondamentali.

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo, funzioni è l'organo amministrativo che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia, di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.-
5. Il Sindaco con proprio decreto, sentita la Giunta, attribuisce al Segretario Comunale, le funzioni di Direttore Generale, le cui competenze, durata dell'incarico e compenso sono fissati in apposito contratto.

Art.26 – Attribuzioni gestionali.

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto agli organi elettivi, ai responsabili dei servizi, atti inerenti l'attribuzione di funzioni ulteriori conferite dal Sindaco in particolare al Segretario competono:
 - a) Predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e procedure fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
 - d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, nell'ambito della definita competenza;
 - e) verifica dell'efficienza ed efficacia dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto nelle forme stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici.

Art.27 – Attribuzioni legali, di garanzia e consultive.

1. Il Segretario Comunale, oltre a quanto previsto dalla legge, partecipa, se richiesto, alle commissioni consiliari, di studio e di lavoro inerente l'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Appone sugli atti degli organi collegiali e sui provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi un visto di conformità degli atti alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari

Art.28 – Attribuzioni di sovrintendenza – direzione – coordinamento.

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. vigila sulla fase istruttoria dei provvedimenti degli organi collegiali, dei responsabili degli uffici, verifica l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari all'efficacia degli atti adottati.

Art.29 - Vice segretario

1. Nella dotazione organica dell'ente è prevista la figura del vicesegretario, a cui vengono attribuite funzioni ausiliarie del segretario nell'esercizio delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
2. La nomina è fatta dal Sindaco fra il personale dipendente che abbia i requisiti per accedere alla carriera di Segretario comunale.

CAPO SECONDO

UFFICI

Art.30 - Principi strutturali ed organizzativi degli uffici e del personale.

1. La struttura del comune esercita la propri attività per il raggiungimento degli obiettivi istituzionale e specifici dell'amministrazione comunale ispirandosi al principio della distinta attribuzione agli organi di governo dei poteri e funzioni di indirizzo politico- amministrativo e di controllo, e agli organi burocratici della gestione tecnica e finanziaria, dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali.
2. L'ente, in conformità del principio generale sopra indicato e degli altri criteri e principi dettati dal Consiglio Comunale, adotta il regolamento degli uffici e dei servizi che stabilisce i punti fondamentali dell'organizzazione e funzionamento della struttura comunale. In particolare prevede la sua articolazione in aree individuate per omogeneità di servizi, le attribuzioni di ciascuna di esse, le competenze gestionali del segretario/direttore generale, dei responsabili dei servizi, secondo il criterio della funzione, i rapporti tra uffici e servizi, tra questi e il segretario comunale /direttore e gli organi politici, la dotazione organica del personale, le modalità di assunzione agli impieghi.
3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire.
4. Il regolamento determina inoltre limiti, criteri e le modalità, compreso il trattamento economico, con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per i dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

TITOLO QUARTO

SERVIZI

Art.31 – Forme dei servizi pubblici.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico a livello della Comunità locale.
2. I servizi riservati al Comune in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di Aziende speciali, di istituzione, associazioni /fondazioni, società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente o a minoritario capitale pubblico ai sensi di legge, partecipate o comunque direttamente o indirettamente controllate dal comune.
4. Per le modalità specifiche di gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi Regolamenti e altri atti costitutivi.

Art.32 – Istituzione.

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di organizzazione e di attività dell'istituzione, previa relazione di un piano tecnico – finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina l'assetto di governo dell'istituzione, la dotazione organica di personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere nei casi previsti dall'articolo 110, comma 1, D.Lgs.267/2000 il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, nonché le esigenze occupazionali della popolazione residente.
4. Gli indirizzi generale dell'attività dell'istituzione sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione, ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consultivo interni dell'istituzione stessa.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.-

TITOLO QUINTO

FORME DI CONTROLLO

Art.33 – Controlli interni

1. L'ente comunale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvede, in forma singola o associata, a dotarsi di tecniche e strumenti idonei a garantire le seguenti forme di controllo interno:
 - a) controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - b) controllo delle prestazioni del personale con funzioni di responsabilità gestionale tecnico amministrativa.
2. Le modalità, procedure e i termini di svolgimento dei controlli previsti nelle lettere precedenti sono determinate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e, per il controllo di gestione, sono raccordate con le vigenti norme del regolamento di contabilità sulla stessa materia.

Art.34 - Organo di revisione

1. Le norme del regolamento di contabilità disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto, ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di

proposta e di garanzia, le forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.-

2. Il revisore dei conti, che è organo autonomo ed indipendente, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricade nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Art.35 - Verifica dell'attuazione dei programmi

1. La verifica prevista all'articolo 13, comma 5, del presente Statuto avviene in concomitanza della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma non è vincolata all'esercizio finanziario di riferimento ed ha come fine la valutazione dell'adeguatezza e congruità dell'azione amministrativa dell'organo di governo in relazione ai progetti – programmi politici approvati.
2. Tale verifica si attua con la presentazione di una relazione dell'organo di gestione da presentare all'esame e discussione dell'organo consiliare nel termine indicato.

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE – FORME ASSOCIATIVE

Art.36 - Organismi di decentramento.

1. Il Comune di Mortegliano è l'organismo al quale la legge, lo statuto e apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.
2. Il Comune, ai fini del decentramento, istituisce quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di servizio di funzioni delegate dal Comune: i consigli di frazione delle due frazioni di Lavariano e Chiasiellis, la cui costituzione, attribuzioni, funzionamento sono disciplinati da uno specifico regolamento.

Art.37 – Forme associative: principi generali

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni, gestione associata di servizi, esecuzione e gestione di opere pubbliche, realizzazione di iniziative e programmi speciali di comune interesse, l'ente promuove e privilegia le forme associate di collaborazione, coordinamento e concreto esercizio secondo i modi, condizioni e termini previsti dalla legge dello Stato, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la costituzione e funzionamento di convenzioni, consorzi, unioni di comuni, accordi di programma ed altri strumenti previsti dalla legge.
2. In particolare le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera per conto degli enti deleganti.

TITOLO SECONDO

PARTECIPAZIONE POPOLARE – REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art.38 - Partecipazione.

1. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base dei principi di sussidiarietà.
2. Il Comune ricerca e promuove inoltre ogni idonea collaborazione con le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato dei cittadini assicurandone così la partecipazione attiva alla vita e alle scelte democratiche della comunità locale.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, anche mediante questionari, per acquisire il parere, su specifici problemi, dei soggetti economici e delle forze sociali.-

Art.39 – Referendum.

1. Il Comune prevede l'uso del referendum, sia consultivo che abrogativo, come strumento di verifica ed orientamento della propria attività amministrativa volto a favorire una concreta partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione comunale.
2. Possono essere indetti referendum nelle materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione di: tributi locali e di tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, nonché in materia di personale.
Apposito regolamento disciplina le condizioni e procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle operazioni di voto, fermo restando che i soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale, con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l'Organo Collegiale prende atto dei risultati referendari e adotta i conseguenti atti.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di referendum consultivo, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
5. In caso di referendum abrogativo il provvedimento o la relativa parte abrogata- cessa di avere vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'esito del referendum.

Art.40 – Diritto di accesso ed informazione

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite da apposito regolamento che determina anche le modalità per la visione, informazione sullo stato degli atti che li riguardano, possibilità di accesso differito e rilascio di copie.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, ovvero che riguardino dati sensibili ai sensi della legge 765/96 di tutela della riservatezza.
3. L'ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali, anche di mezzi di comunicazione innovativi, idonei ad assicurare la massima conoscenza e diffusione degli atti.
4. La Giunta istituisce un apposito servizio d'informazione ai cittadini nelle forme stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 41 – Azione popolare

1. I cittadini, singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito all'azione o al ricorso promosso dai cittadini.

Art. 42 – Istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini, singoli o associati possono liberamente avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate a tutela di interessi collettivi cui l'amministrazione deve fornire adeguata tempestiva risposta nei tempi e con le formalità indicate nell'apposito regolamento.

Art. 43 – Difensore civico.

1. Il comune si avvale dell'istituto del Difensore Civico, al fine di attuare una tutela ampia ed efficiente a favore del cittadino, con funzioni di garanzia e imparzialità contro gli abusi, le disfunzioni, le carenze e ritardi della pubblica Amministrazione. A tal fine è istituito, anche in forma associata, l'ufficio del difensore Civico cui viene preposta personalità di indubbe qualità morali, competenze professionali, nominata dal Consiglio Comunale per la durata del mandato e con l'attribuzione di una indennità pari a quella stabilita per il vicesindaco.

TITOLO TERZO

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 44 – Principi generali.

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative di cittadini anche attraverso forme di incentivazione, attua idonee forme di consultazione delle stesse nel procedimento di formazione degli atti generali, acquisisce pareri dei rispettivi organismi collegiali sulle scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni medesime. E' istituito un registro delle associazioni che operano sul territorio comunale.

2. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecno-professionale ed organizzativa secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.
3. Fra le forme associative il Comune promuove e valorizza inoltre la funzione del volontariato, in particolare le attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, di relazione, sociale e civile. Il volontariato può collaborare ed essere impiegato in attività di interesse per la collettività, compresa al tutela dell'ambiente.

Art. 45 – Associazione Pro Loco.

1. Il Comune riconosce nell'Associazione Pro Loco, Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, in quanto iscritta alla Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia ed all'Albo Regione, secondo quanto previsto dalla L.R.34/1980, lo strumento di base per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed artistici in quanto incentivi per la promozione turistica e strumento per la conoscenza del territorio.-

TITOLO QUARTO

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 46 – Finanza locale.

Il Comune ha autonomia finanziaria basata su entrate proprie e sui trasferimenti, regionali e statali per l'esercizio di attività delegate.

Il Comune ha potestà impositiva in materia di tariffe, tributi, e tasse nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e definita a livello regolamentare.

Il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed il bilancio pluriennale corredato dalla relazione previsionale e programmatica di durata triennale. Approva annualmente il rendiconto della gestione nei tempi, modalità tecniche definite nell'apposito regolamento di contabilità che disciplina in particolare le competenze dei soggetti preposti alla programmazione, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziaria contabile, la revisione economico- finanziaria che viene affidata all'organo di revisione, le modalità di collaborazione e controllo del medesimo, l'organizzazione dell'area dei servi finanziari e le attività connesse.

CAPO

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 47 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali sull'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25% dei cittadini elettori o di ciascun consigliere comunale in carica per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli.
3. Le modifiche così proposte sono approvate dal Consiglio Comunale (a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri comunali in carica) secondo le modalità dell'art.6, comma 4, del D.Lgs.vo nr. 267/2000.

Art. 48 - Regolamenti.

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata dalle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.-

Art. 49 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello Statuto a nuove disposizioni debbono essere apportati, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs.vo nr. 267/2000.

Art. 50 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto, fatti salvi i diversi termini stabiliti per legge.